

**ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA –
NAPOLI**

Ricorrono:

GAMMALDI Mario Eugenio, nato a Salerno (SA) il 25/03/1973 (c.f.: GMMMGN73C25H703A) ed ivi residente alla Via De Caro Giuseppe, n. 14, int. 1, e **IANNUZZI Pietro**, nato a Napoli (NA) il 02/05/1985 (c.f.: NNZPTR85E02F839G) ed ivi residente presso Salita Cariatì, 12, rapp.ti e difesi, anche disgiuntamente, giusta mandato su foglio separato dal presente atto, dagli avv.ti Luisa Acampora (c.f.: CMPLSU59P47I208L), Margherita Acampora (c.f.: CMPMGH92H44G568V) e Riccardo Ferretti (c.f.: FRRRCR92A11F839U), con i quali elett.te domiciliano in Napoli al Viale Gramsci n. 16 e presso gli indirizzi pec: luisa.acampora@ordineavvocatita.it - margherita.acampora@pec.it - avvocato.ferretti@pec.it ; ed al fax: 081/663383

Contro

- la **Regione Campania**, in persona del legale rappresentante pro tempore;
- la **Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione**, nella persona del legale rappresentante pro tempore;
- la **Commissione interministeriale per l'attuazione del progetto Ripam**, nella persona del legale rappresentante pro tempore;
- Formez Pa – Centro Servizi, Assistenza, Studi e Formazione per l'Ammodernamento delle PP.AA.**, nella persona del legale rappresentante pro tempore

e nei confronti di

CARDONE Miriam, nata a Vercelli il 20/09/1979 (c.f.: CRDMRM79P60L75) e residente in Melito (NA) al Corso Europa n. 369

per l'annullamento, previa adozione delle idonee misure cautelari ex

art. 56 c.p.a.:

a) dell'elenco provvisorio, aggiornato al II° scorrimento di graduatoria, pubblicato sul sito Formez, datato 27 luglio 2020, dei candidati ammessi alla

fase di formazione e rafforzamento afferente il Concorso Ripam Campania profilo – CUD/CAM, nella parte in cui non ricomprende i ricorrenti;

b) per quanto di ragione, dell'elenco provvisorio, aggiornato al I° scorrimento di graduatoria pubblicato sul sito Formez, datato 22 luglio 2020, dei candidati ammessi alla fase di formazione e rafforzamento afferente il Concorso Ripam Campania profilo – CUD/CAM;

c) per quanto di ragione, della graduatoria provvisoria finalizzata alla scelta delle sedi per la fase di formazione e rafforzamento pubblicata sul sito Formez, datata 2 luglio 2020, afferente il Concorso Ripam Campania profilo – CUD/CAM;

d) per quanto di ragione, dell'elenco provvisorio pubblicato sul sito Formez datato 14 giugno 2020 dei candidati ammessi alla fase di formazione e rafforzamento afferente il Concorso Ripam Campania profilo – CUD/CAM;

e) *in parte qua*, del calendario e del programma secondo i quali si terranno gli incontri preparatori in vista dell'imminente avvio della fase di formazione e rafforzamento prevista dai bandi di Corso-Concorso Ripam Campania a cui sono inviati a partecipare, i candidati ammessi alla fase di formazione e rafforzamento sub a), pubblicato sul sito internet del Formez PA, afferente il profilo CUD/CAM nella parte in cui non risulta il nominativo dei ricorrenti;

f) dell'art. 7 del Bando di concorso e dell'art. 1 del Regolamento delle attività di formazione e rafforzamento delle competenze, se intesi come ostativi alla partecipazione del ricorrente alla fase di formazione e rafforzamento, di cui al corso concorso per il profilo CUD/CAM;

g) di ogni altro atto, preordinato, connesso, conseguente e/o comunque lesivo per il ricorrente.

** *** **

FATTO

I.I ricorrenti hanno partecipato al Corso-Concorso della Regione Campania – Ripam, concorrendo per il profilo CUD/CAM.

In esito alla prova scritta, sostenuta il 04.03.2020, entrambi i ricorrenti ottenevano un punteggio pari a **22,20** che, in base all'art. 7 del bando di concorso, li qualificava come idonei all'ammissione alla successiva fase della procedura concorsuale, consistente in un periodo di formazione - retribuito - della durata di 10 mesi presso enti della Regione.

Pertanto, gli stessi attendevano la pubblicazione dell'elenco dei candidati ammessi alla suddetta fase di preparazione e rafforzamento, ulteriore snodo procedimentale del concorso.

II.In data **14 giugno u.s.**, però, veniva pubblicata sul sito internet del Formez pa una prima graduatoria CUD/CAM – denominata "*Elenco provvisorio ammessi alla fase di formazione e rafforzamento con indicazione del punteggio conseguito alla prova scritta*" - nel quale **non solo non comparivano affatto i nominativi dei ricorrenti, ma risultavano inseriti, non in sovrannumero, sei candidati** che, in base a provvedimenti cautelari di Codesto Tar, erano stati ammessi, **con riserva dell'esito del giudizio di merito**, a sostenere delle prove scritte suppletive.

III.In data **2 luglio** veniva pubblicata la graduatoria provvisoria finalizzata alla scelta delle sedi per la fase di formazione e rafforzamento dalla quale si evinceva che i predetti ammessi con riserva, identificati come **DRAGONE Giovanni, CARDONE Miriam, QUARANTA Elena, CASCONI Rossella, IMPARATO Donatella e GUIDO Margherita**, ricoprivano rispettivamente le posizioni:

- DRAGONE Giovanni, **punti 24,15 – 62° posto;**
- CARDONE Miriam, **punti 24,1 – 64° posto;**
- QUARANTA Elena, **punti 23,6 – 77° posto;**
- CASCONI Rossella, **punti 23,15 – 98° posto;**
- IMPARATO Donatella, **punti 22,80 – 121° posto;**
- GUIDO Margherita, **punti 22,95 – 109° posto.**

In tal modo si sottraevano, quindi, ben sei posti che altrimenti sarebbero stati assegnati a candidati che avevano conseguito l'idoneità attraverso l'ordinario percorso concorsuale.

IV. In data **22 luglio u.s.**, Formez pa procedeva al **primo scorrimento** di graduatoria a seguito delle scelte, in favore di altri profili professionali, operate da 11 dei candidati ammessi.

Precisamente, venivano ammessi i candidati collocati **dalla posizione n. 131 sino alla posizione n. 141**, in virtù delle norme concorsuali in materia di *ex aequo*.

È opportuno precisare sin da subito che tale scorrimento avveniva in violazione dell'art. 7 del bando di concorso e dell'art. 1 del Regolamento della fase di formazione e rafforzamento, poiché l'Amministrazione ometteva di convocare tutti i candidati collocatisi all'ultimo posto utile in graduatoria, **fermando lo scorrimento alla posizione n.141**, laddove sarebbe dovuto arrivare alla posizione **n. 144**.

Infatti, come meglio si dirà nei motivi che seguono, tale violazione procedimentale ha fatto sì che con il **secondo scorrimento** del 27 luglio non venissero chiamati i candidati che avevano totalizzato il punteggio di **22,2**.

V. In data **27/07/2020**, in seguito ad un **secondo scorrimento** di graduatoria, il Formez, avvedutosi verosimilmente dell'errore commesso con il primo scorrimento, convocava non solo il primo candidato in posizione utile, con un punteggio di **22,3**, ma, in applicazione degli artt. 7 del Bando ed 1 del Regolamento delle attività di formazione e rafforzamento (che disciplinano le ipotesi di candidati in *ex aequo*) tutti gli altri candidati con pari punteggio.

Quindi, venivano chiamati i candidati collocati **dalla posizione n. 142 alla posizione n. 144**, restando – ancora - ingiustamente esclusi i concorrenti con un punteggio pari a **22,2**, come quello conseguito dagli odierni ricorrenti.

VI. Ebbene, la mancata ammissione in sovrannumero dei summenzionati ammessi con riserva ha direttamente compromesso la possibilità dei sig.ri Gammaldi e Iannuzzi di poter accedere all'ulteriore fase concorsuale di formazione.

Infatti, svolgendo un mero calcolo aritmetico, si potrà constatare che la sottrazione di sei posti da parte dei suddetti candidati ammessi in forza di provvedimento cautelare ha determinato l'arresto del secondo scorrimento di graduatoria al candidato n. **144**; mentre, ove l'Amministrazione avesse provveduto ad eseguire correttamente l'ordine di Codesto On.le Tar, ammettendo **in sovrannumero** i ricorrenti, lo scorrimento in parola avrebbe raggiunto e superato la 145° posizione, in cui è collocato il primo candidato con punteggio pari a 22,2, con conseguente inclusione non solo dei concorrenti collocati in tali posizioni, ma anche, in forza del disposto di cui agli artt. 7 del bando di concorso ed 1 del Regolamento della fase di formazione e

rafforzamento, di coloro che risultassero avere analogo punteggio (di punti 22,2), quali gli odierni ricorrenti.

Infatti, si specifica che la mancata ammissione in sovrannumero dei candidati ammessi con riserva ha comportato che gli odierni ricorrenti fossero collocati sei posizioni al di sotto di quella loro effettivamente spettante e precisamente:

- Iannuzzi Pietro, oggi collocato alla 152° posizione, avrebbe raggiunto la 146°;
- Gammaldi Mario Eugenio, situato alla 154° posizione, avrebbe raggiunto la 148°.

Invero, dalla corretta applicazione della summenzionata normativa concorsuale, nonché dalla esatta ottemperanza agli ordini di Codesto G.A., sarebbe automaticamente derivata l'ammissione degli odierni ricorrenti alla fase di formazione e rafforzamento.

Al contrario, avendo Formez pa agito in totale difformità rispetto al *dictum* giudiziale ed alla *lex specialis*, i sig.ri Gammaldi e Iannuzzi si trovano ad essere irrimediabilmente esclusi

con perdita di ogni *chance* di poter aspirare ad uno dei posti per i quali hanno concorso.

In queste condizioni si ricorre innanzi Codesto Tribunale, per i seguenti

MOTIVI

I. VIOLAZIONE DEL DICTUM CAUTELARE DI CUI AI PROVVEDIMENTI CAUTELARI DI CODESTO TAR. SVIAMENTO DI POTERE, VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO. ILLOGICITA' E MANIFESTA IRREGIONEVOLEZZA DELL'AGIRE AMMINISTRATIVO. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 COST.

I.A. Come anticipato in fatto, Codesto Tar ha consentito, con diverse ordinanze cautelari, l'ammissione con riserva alla prova scritta di sei candidati, in quanto risultati non idonei alla prova preselettiva.

La loro partecipazione, e la conseguente immissione non in sovrannumero nell'elenco degli ammessi alla fase di formazione, ha, però, illegittimamente determinato l'**automatica esclusione** degli odierni ricorrenti (**già idonei alle**

precedenti prove) dalla graduatoria provvisoria, determinata proprio dal fatto che i predetti ammessi con riserva vi risultavano inseriti **non in sovrannumero**. Segnatamente, con l'ordinanza n. 1013/2020, Codesto G.A., si è così pronunciato:

*"...Ritenuto che nell'attuale fase di giudizio, nell'ottica di un equilibrato bilanciamento degli interessi pubblici e privati coinvolti, sussistono i presupposti per accogliere la domanda cautelare **entro i limiti dell'ammissione con riserva** dei ricorrenti alle successive prove in cui si articola il concorso..."*

Dello stesso tenore sono anche le altre pronunce cautelari, dalle quali in nessun caso può essere desunto significato diverso da quello di salvaguardare interinalmente la possibilità di quei ricorrenti di partecipare alle ulteriori fasi concorsuali, senza con ciò pregiudicare le chance di coloro che, come gli odierni ricorrenti, hanno partecipato (e superato) le precedenti prove (preselettiva e prova scritta).

Difatti, lo sbarramento determinato dall'approvazione della graduatoria a seguito del secondo scorrimento implica l'automatica ed irrimediabile esclusione dei ricorrenti dalla successiva fase di formazione e di rafforzamento, nonostante la naturale **precarietà** della posizione dei suddetti candidati ammessi con riserva, il cui status non avrebbe giammai dovuto determinare l'esclusione dal concorso di altri candidati idonei.

Invero, relativamente ad un caso analogo, Codesto Medesimo Tar ha evidenziato che:

*"...l'ammissione con riserva ad una pubblica selezione concorsuale dei candidati che, a seguito delle prove suppletive, hanno sopravanzato il ricorrente nella graduatoria stilata all'esito della prova scritta, non può produrre altro effetto, per la sua **natura interinale, incidentale e cautelare**, che quello di impedire, nelle more del giudizio, il protrarsi della lesione lamentata, - consentendo, con riserva, la partecipazione alle prove ovvero l'inserimento nella graduatoria-, atteso che **ogni ulteriore effetto non può che conseguire dal passaggio in giudicato della pronuncia di merito favorevole**, essendo la stabilizzazione degli effetti positivi conseguenti all'ammissione con riserva comunque*

subordinata alla decisione di merito favorevole” (**Tar Campania – Napoli, 22 luglio 2020, ord. n. 1411**).

Proprio la natura interinale e provvisoria del provvedimento cautelare favorevole ai candidati ammessi con riserva alle prove suppletive - e conseguentemente ammessi alla fase di formazione e di rafforzamento - non può consentire l’esclusione (che si rivela definitiva) dal concorso nei confronti di coloro, quali gli odierni ricorrenti, che avevano già conseguito l’agognata idoneità e che risultavano utilmente collocati nella graduatoria relativa all’ultimo snodo della procedura selettiva.

L’inserimento, non in sovrannumero, dei candidati ammessi con riserva si traduce, cioè, in un’errata **anticipazione degli effetti** di una – soltanto – **eventuale** decisione di merito favorevole, procurando agli odierni ricorrenti un grave ed irreparabile pregiudizio, consistente, appunto, nella definitiva esclusione dalla successiva fase di formazione (così **Tar Campania – Napoli, cit.; Consiglio di Stato, sez. III, 16 giugno 2015, n. 3019; Consiglio di Stato, sez. VI, 15 giugno 2015, n. 2917**).

È, pertanto, evidente che l’Amministrazione abbia operato un’attuazione sovrabbondante dei provvedimenti cautelari di Codesto Tribunale, facendone discendere un effetto non previsto né voluto, ovvero l’estromissione dalla fase di formazione e rafforzamento di coloro che, come i ricorrenti, hanno superato in via ordinaria la prova scritta ed erano utilmente collocati nella graduatoria degli ammessi al successivo snodo procedimentale.

Difatti, sarebbe stato consono al *dictum* cautelare, ponderando **tutti gli interessi coinvolti - anche di coloro che hanno fatto affidamento sul buon esito delle proprie prove** - ammettere con riserva nell’elenco dei partecipanti al corso di formazione anche i ricorrenti che hanno conseguito l’idoneità alla prova scritta ammessi con riserva da Codesto Tribunale, oppure predisporre, per questi concorrenti, un elenco aggiuntivo, ma di certo non espungere da quello “ordinario” anche coloro che erano inizialmente inseriti a pieno titolo per aver conseguito l’idoneità.

Diversamente, l’amministrazione non si è limitata, come era suo onere fare, allo svolgimento di dette prove suppletive, ma, in conseguenza delle medesime, **ha**

estromesso coloro che erano gli originari idonei senza dare ai predetti alcuna comunicazione e/o fornire ai medesimi, una qualche giustificazione o motivazione.

I.B. Orbene, trattasi di attività sovrabbondante, sintomatica di un evidente sviamento di potere.

Difatti, gli effetti dell'ordinanza cautelare, per loro natura provvisori, avrebbero dovuto esaurirsi, nel caso di specie, nell'ammissione dei ricorrenti a sostenere la *prova scritta* e, laddove idonei alla prosecuzione del concorso, nell'ammissione in sovrannumero nella graduatoria successiva.

Ciò in quanto v'è una necessaria correlazione tra l'azione principale e l'incidente cautelare, per cui l'ammissione con riserva ad un pubblico concorso di un candidato che ne abbia impugnato l'esclusione mira a produrre il solo effetto d'impedire, pendente il giudizio, il protrarsi della lesione da lui lamentata, consentendogli la partecipazione alle prove concorsuali.

Senonché, gli altri effetti benevoli possono conseguire solo al **passaggio in giudicato** della pronuncia di merito favorevole, la quale è la sola idonea a rimuovere dalla realtà giuridica l'atto d'esclusione e, dunque, a porre l'obbligo alla pubblica amministrazione di provvedere ad attribuire alla parte vittoriosa **tutti i vantaggi** che le derivano dal superamento del concorso, rese inattaccabili dallo scioglimento positivo della riserva di ammissione (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 2 ottobre 2006 n. 5743; Tar Calabria Catanzaro, 26/07/2017 n. 1186).

In altre parole, come è esigibile dal privato che la pubblica amministrazione gli faccia conseguire l'utilità giuridica commisurata alla cautela concessagli, **così egli non ha titolo d'ottenere più di quanto gli assegna l'ordinamento,** in caso di vittoria nella sede cautelare.

Del pari, è comportamento d'ordinaria diligenza (si potrebbe dire, di senso comune), per chi s'affida alla cautela, di tener conto d'esporsi così al rischio, nel soccombere a causa della sentenza definitiva, di veder travolta l'utilità meramente interinale e precaria ottenuta grazie alla cautela stessa (Cons. Stato, Sez. III, 22 dicembre 2014, n. 6322, poi travolta dalla già citata sentenza dell'Adunanza Plenaria).

Orbene, essendo ancora pendente i giudizi dai quali sono scaturite le predette ordinanze innanzi a Codesto Tar, illegittimamente l'amministrazione ha posto in essere un'attività *sovrrabbondante* che ha arrecato a quei ricorrenti una *utilità* certamente **maggiore** rispetto a quanto potrebbero ottenere esclusivamente **a seguito della pubblicazione della sentenza di merito di accoglimento.** Sempre che i predetti giudizi si concludano favorevolmente con sentenza di accoglimento.

II. VIOLAZIONE DELL'ART. 7 DELLA LEX SPECIALIS E DELL'ART. 1 DEL REGOLAMENTO DELL'ATTIVITA' DI FORMAZIONE E RAFFORZAMENTO DELLE COMPETENZE. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI MASSIMA PARTECIPAZIONE ALLE PROCEDURE CONCORSUALI. DISPARITA' DI TRATTAMENTO. VIOLAZIONE DELL'ART. 3 COST.

II.A. La partecipazione dei ricorrenti alla fase di formazione è garantita dall'art. 7 del bando di concorso, nonché dall'art. 1 del Regolamento che disciplina tale fase.

Sia l'art. 7 - quart'ultimo cpv. - del bando, che l'art. 1 del citato regolamento prevedono, allo stesso modo, che ***"..sono ammessi tutti i candidati idonei che abbiano riportato alla prova scritta una votazione minima di 21/30 (ventuno/trentesimi), nel numero massimo pari al numero dei posti da ricoprire, maggiorato del venti per cento o superiore in caso di candidati collocatisi ex aequo all'ultimo posto utile in ordine di graduatoria, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili"***.

Dunque, è precisato che il numero dei posti destinati alla fase di formazione è pari al numero di posti messi a concorso maggiorato almeno del 20%.

Difatti, la norma riserva la possibilità di aumentare tale quota al fine di garantire la partecipazione alla fase di formazione a tutti quei candidati collocatisi in *ex aequo* rispetto all'ultimo posto utile in graduatoria.

Il bando, in ossequio al **principio di massima partecipazione alle procedure concorsuali**, regolamenta espressamente i casi di *ex aequo* nel senso di favorire la partecipazione del più elevato numero di candidati possibile, senza

alcuna applicazione di criteri preferenziali riconducibili ad una valutazione di titoli, che non appartiene a tale fase concorsuale.

In altri termini, il limite del numero dei posti banditi è **elastico** ed il suo raggiungimento non implica *ex se* l'estromissione di tutti i candidati che abbiano comunque riportato una votazione pari a quella conseguita dall'ultimo candidato collocatosi in posizione utile in graduatoria.

Detto ciò, l'ammissione con riserva dei ricorrenti originariamente inidonei (alla prova preselettiva) ha determinato che **già al primo scorrimento** di graduatoria non si raggiungesse il punteggio di 22,20, quale punteggio utile all'ammissione alla fase di formazione: lo scorrimento in parola, infatti, si è arrestato al punteggio di 22,30, così estromettendo gli odierni ricorrenti.

Come precisato innanzi, infatti, i dott.ri Gammaldi e Iannuzzi – il cui punteggio è pari a 22,2 – sarebbero rientrati certamente fra i candidati ammessi a seguito di scorrimento, in quanto, in assenza dei sei suddetti candidati ammessi con riserva, lo scorrimento del 22 luglio avrebbe raggiunto i primi tre concorrenti con il punteggio di 22,20.

Precisamente, lo scorrimento avrebbe interessato le posizioni sino alla 147° della graduatoria in questa sede impugnata, **comportando di conseguenza l'ammissione di tutti i candidati con il punteggio di 22.20 e, quindi, anche degli odierni ricorrenti.**

Infatti, la rigorosa applicazione da parte dell'Amministrazione delle norme concorsuali che regolano le ipotesi di *ex aequo*, avrebbe determinato il raggiungimento del primo candidato che ha totalizzato il punteggio di 22,20, producendo l'ingresso nella graduatoria degli ammessi anche degli altri concorrenti con pari punteggio.

II.B.Ma vi è di più.

Va precisato che già il **primo scorrimento**, operato da Formez in data 22 luglio 2020, è stato eseguito in violazione dell'art. 7 del bando di concorso e dell'art. 1 del Regolamento dell'attività di formazione e rafforzamento.

Invero, **con il primo scorrimento Formez non ha tenuto conto di tutti i candidati con il punteggio di 22,3, ammettendone – alla fase di formazione – solo 3 su 6.** Nello specifico, lo scorrimento si è fermato alla 141°

posizione, mentre si sarebbe dovuto arrestare, in applicazione delle suddette disposizioni, alla posizione n. 144, ovvero quella dell'ultimo candidato con il punteggio di 22,3.

A dimostrazione dell'erroneo scorrimento operato dall'Amministrazione in data 22 luglio u.s., con il secondo scorrimento, nonostante si fosse liberato un singolo posto, si ammettevano **tutti** i restanti candidati con il punteggio di 22,3 (altri tre concorrenti), applicando, in tal caso correttamente, le norme di concorso.

Ebbene, appare oltremodo evidente che, laddove Formez avesse, come doveva, chiamato, già con il primo scorrimento, tutti i candidati con il punteggio di 22,3, ovvero il punteggio del candidato collocatosi all'ultimo posto utile in graduatoria, **il secondo scorrimento avrebbe giocoforza interessato tutti i concorrenti con un punteggio pari a 22,2, ovvero dalla posizione n. 145 alla posizione n. 154, tra i quali rientrano gli odierni ricorrenti.**

La violazione da parte dell'Amministrazione delle norme concorsuali - in materia di scorrimento di graduatoria - ha comportato una chiara **disparità di trattamento** tra i candidati che, in forza degli scorrimenti fino ad oggi operati, sono riusciti ad accedere, in applicazione del criterio dell'ex aequo, alla fase di formazione retribuita e coloro che, invece, a seguito della mancata convocazione dei candidati in *ex aequo* a 22,3 punti, sono rimasti esclusi dall'elenco degli ammessi.

In conclusione, gli odierni ricorrenti, oltre ad essersi visti precludere l'ammissione alla fase di formazione ed alla possibilità di inserimento nella graduatoria definitiva di merito del concorso in oggetto a causa dell'erronea esecuzione, da parte del Formez pa, dei provvedimenti cautelari emanati da Codesto On.le Tar, hanno subito l'ulteriore ingiustizia consistita nella incorretta ed altalenante applicazione della normativa concorsuale in materia di scorrimento di graduatoria, che ha precluso loro l'accesso alle fasi di formazione già in data 22 luglio 2020 con il secondo scorrimento.

ISTANZA CAUTELARE EX ART. 56 C.P.A.

Il *fumus boni iuris* emerge dai motivi di ricorso.

Uguualmente evidenti sono le ragioni di gravità e urgenza su cui si fonda la richiesta cautelare, considerato che i provvedimenti impugnati comportano l'ingiusta esclusione dei ricorrenti dalle successive fasi concorsuali, con un conseguente danno alla carriera di carattere oggettivamente irreparabile, in considerazione dei molteplici aspetti negativi che tale circostanza inevitabilmente comporta anche sotto il profilo esistenziale.

Solo una pronuncia cautelare estremamente rapida consentirebbe all'amministrazione di includere con riserva gli odierni ricorrenti nel calendario e nel programma, secondo i quali si terranno gli incontri preparatori in vista dell'imminente avvio della fase di formazione e rafforzamento prevista dai bandi di Corso-Concorso Ripam Campania che nella fase di formazione e rafforzamento a cui sono inviati a partecipare afferente il profilo CUD/CAM.

Sul punto si evidenzia che la mancata concessione della tutela cautelare richiesta, consistente nell'ammissione con riserva dell'esito del presente giudizio dei ricorrenti alla fase di formazione, è idonea a provocare un danno grave ed irreparabile in considerazione del fatto che le sedi previste per lo svolgimento del tirocinio rischiano di saturarsi, con la conseguente definitiva perdita di qualsivoglia possibilità di ottenere il bene della vita agognato.

Inoltre, l'esigenza di una repentina ammissione dei candidati alla fase di formazione deve essere considerata anche alla luce della normativa concorsuale che stabilisce nel 20% dell'orario complessivo di tirocinio la massima quota di assenze spettanti ai singoli partecipanti, superata la quale il periodo di formazione viene ritenuto non superato.

Ebbene, essendo per alcune sedi ormai iniziata la fase concorsuale in parola, gli odierni ricorrenti, laddove non ottenessero l'ammissione in questa sede richiesta, rischierebbero di raggiungere la predetta quota di assenze, con conseguente definitiva perdita di possibilità di superamento del corso-concorso in oggetto.

Senza dimenticare che la partecipazione alla fase di formazione e rafforzamento è presupposto imprescindibile per la prosecuzione dell'iter concorsuale, sicché la

mancata inclusione a tale fase determinerebbe un pregiudizio irreparabile consistente nella definitiva esclusione dalla procedura selettiva.

P.Q.M.

Si conclude per l'accoglimento del ricorso e delle richieste misure cautelari. Conseguenze di legge in ordine alle spese da attribuirsi ai procuratori antistatari. La presente controversia verte in materia di pubblico impiego, pertanto il contributo unificato è pari ad € 325,00.

I sottoscritti difensori dichiarano che le copie analogiche utilizzate per la notifica in proprio ai sensi dell'art. 7 della Legge 21 gennaio 1994 n. 53, dall'Ufficio Postale corrispondente a quello del sottostante timbro, sono conformi all'originale digitale nativo del presente atto.

Avv. Luisa Acampora

Avv. Riccardo Ferretti

Avv. Margherita Acampora